



**COLLEGATO LAVORO: DAL PROSSIMO 31 DICEMBRE ENTRANO IN VIGORE
LE NUOVE SCADENZE PER LE IMPUGNAZIONI**

Scade la proroga del cosiddetto “Collegato lavoro” per le impugnazioni dei licenziamenti precari ma non solo.

Dal 1 gennaio, salvo improbabili proroghe, entrano in vigore le norme capestro per le varie tipologie di impugnazioni.

Le impugnazioni dei licenziamenti, dei contratti a termine, dei contratti dei lavoratori in appalto o interinali, compresi degli “allontanamenti/licenziamenti” verbali, devono essere fatte **entro i 60 giorni** dalla comunicazione o dalla scadenza. Inoltre anche l’impugnazione effettuata tempestivamente diviene **inefficace** se nei 270 giorni successivi non viene depositato il ricorso presso il tribunale.

Questa norma riguarda una enorme serie di casi:

- ai licenziamenti riferiti alla atipicità del rapporto di lavoro e alla illegittimità del termine fissato nel contratto (es. contratti di **associazione in partecipazione**, i **contratti a termine**);
- al recesso dell’azienda nei contratti di **collaborazione** ed a **progetto**;
- alle azioni che chiedono l’annullamento dei trasferimenti e dei passaggi per **cessione di azienda, di ramo di azienda, cambio di gestione dell’appalto**;
- in tutti i casi in cui si deve impugnare un rapporto di lavoro diretto con una azienda “mascherato” da **lavoro interinale** - somministrato o in **appalto**;

Si tratta di un vero e proprio colpo di spugna, perché passati i 60 giorni, senza impugnazione, le illegittimità aziendali saranno di fatto condonate.

Questa norma garantisce nuove tutele per le aziende ai danni dei lavoratori: più difficile vincere cause di lavoro, impugnare licenziamenti ingiusti, ottenere giusti risarcimenti, contrastare e denunciare sfruttamento e lavoro nero, una vera e propria rottamazione, con tanto di incentivi, dei diritti dei lavoratori.